

Legge
sulla magistratura dei minorenni
(dell'8 marzo 1999)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 7 ottobre 1998 no. 4796 del Consiglio di Stato,
- visto il rapporto 2 febbraio 1999 no. 4796 R della Commissione speciale per l'organizzazione del Ministero pubblico;

d e c r e t a :

TITOLO I
Applicazione della legge

Campo d'applicazione

Art. 1^[1] La presente legge è applicabile alle persone ai sensi della legge federale sul diritto penale minorile (in seguito minorenni) che hanno commesso un atto punibile secondo le disposizioni del diritto federale o cantonale.

TITOLO II
Autorità giudiziarie

Autorità

Art. 2 Le Autorità preposte all'applicazione della presente legge sono:

- a) il Magistrato dei minorenni (in seguito magistrato);
- b) il Consiglio per i minorenni;
- c) l'autorità amministrativa designata dal Consiglio di Stato.^[2]

Elezione, durata e requisiti:

a) magistrato

Art. 3^[3] 1Il Gran Consiglio nomina il magistrato dei minorenni e il sostituto magistrato dei minorenni.

2...

3Il magistrato e il sostituto devono avere i requisiti fissati all'art. 17 cpv. 1 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006.

4L'ufficio del magistrato è a Lugano.

b) Consiglio per i minorenni

Art. 4 1Il Consiglio per i minorenni è composto da un Presidente scelto tra i magistrati dell'ordine giudiziario e da due membri scelti tra persone con una formazione in psichiatria, psicologia o pedagogia.

2Il Presidente e il suo supplente non possono essere scelti tra i membri del Tribunale penale cantonale, della Camera dei ricorsi penali, della Corte di cassazione e di revisione penale, del Ministero pubblico, dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto e non può essere il magistrato dei minorenni o il sostituto di quest'ultimo.^[4]

3Il Presidente, i membri del Consiglio per i minorenni ed i loro supplenti, con gli stessi requisiti, sono nominati dal Gran Consiglio per un periodo di sei anni.

4Il Consiglio per i minorenni siede a Lugano o a Bellinzona.

TITOLO III
Competenza

Competenze processuali del magistrato

Art. 5 1Il magistrato è l'Autorità competente:

- a) per l'inchiesta sui reati commessi da minorenni;
- b) per formulare la proposta di giudizio o l'atto d'accusa;
- c) per l'esecuzione delle pene e delle misure protettive, comprese quelle ordinate in via provvisoria e per l'esecuzione della carcerazione preventiva.^[5]

2Sono riservate le competenze dell'autorità amministrativa designata dal Consiglio di Stato per le infrazioni poco gravi alla legge federale sulla circolazione stradale.^[6]

Art. 6 ...[\[7\]](#)

Protezione della gioventù

Art. 7 ¹Il magistrato promuove e vigila le iniziative intese a salvaguardare gli interessi morali dei minorenni ed ha in particolare la facoltà di visitare gli istituti pubblici e privati per i minorenni soggetti alla sua competenza.

²Egli collabora con i magistrati di uguale ordine negli altri Cantoni e con le Autorità interessate alla protezione e all'educazione della gioventù.

Sostituto magistrato dei minorenni

Art. 7a[\[8\]](#) ¹Le disposizioni di legge che reggono l'attività del magistrato dei minorenni si applicano anche al sostituto.

²Quest'ultimo agisce sotto la vigilanza del magistrato dei minorenni.

Ripartizione degli incarti

Art. 7b[\[9\]](#) Il magistrato dei minorenni ripartisce gli incarti e può modificare, anche in corso di procedura, la loro attribuzione.

Competenze del Consiglio per i minorenni

Art. 8 Il Consiglio per i minorenni è l'Autorità competente:

- a) per il giudizio sui reati commessi da minorenni se, per la gravità del reato o per la condizione personale del minorenne, il magistrato ritiene di dovere deferire il caso al Consiglio per i minorenni;
- b) per il giudizio sull'opposizione alle proposte di giudizio del magistrato formulate in applicazione dell'art. 29 della presente legge.

Competenze dell'autorità amministrativa[\[10\]](#)

Art. 9[\[11\]](#) ¹L'autorità amministrativa designata dal Consiglio di Stato è competente, in prima istanza, per il giudizio sulle infrazioni poco gravi alla legge federale sulla circolazione stradale.

²Sono considerate infrazioni poco gravi alla legge federale sulla circolazione stradale le contravvenzioni che non rientrano nelle seguenti fattispecie:

- a) circolazione in stato di ebbrietà o di intossicazione dovuta a medicinali o stupefacenti;
- b) furto d'uso;
- c) circolazione con veicoli a motore senza licenza di condurre;
- d) circolazione con veicoli a motore senza licenza di circolazione e senza la prescritta assicurazione per la responsabilità civile, abuso della licenza e delle targhe;
- e) inosservanza dei doveri in caso d'infortunio;
- f) altre infrazioni che, per la loro gravità oggettiva o soggettiva o per la recidiva dell'autore, denotano una particolare pericolosità dello stesso.

³L'autorità amministrativa è competente a pronunciare l'ammonizione e la multa sino a fr. 300.--, ai sensi degli articoli 22 e 24 della legge federale sul diritto penale minorile.

⁴L'autorità amministrativa può convocare il minorenne, accompagnato dai genitori o dal suo tutore.

⁵Contro la decisione dell'autorità amministrativa il minorenne e i suoi rappresentanti legali possono interporre ricorso alla Pretura penale secondo gli art. 4 e seguenti della legge di procedura per le contravvenzioni o proporre la revisione secondo gli art. 19 e seguenti della stessa legge.

TITOLO IV **Rinvii ad altre leggi**

Applicazione di altre leggi[\[12\]](#)

Art. 10 ¹Se non disposto altrimenti e compatibilmente con le disposizioni della presente legge, sono applicate per analogia le norme previste dalla procedura penale ordinaria e dalla legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio gratuito, segnatamente in materia di garanzie fondamentali, intimazione di atti procedurali e requisiti di forma, esclusione e ricusa, difesa d'ufficio e gratuito patrocinio.[\[13\]](#)

²Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto, rispettivamente la Camera dei ricorsi penali e la Corte di revisione e cassazione penale esercitano analogamente le proprie competenze processuali.

Disciplina giudiziaria

Art. 11[\[14\]](#) Le disposizioni comuni e di disciplina giudiziaria di cui agli articoli 18 e seguenti e 74 e seguenti della legge sull'organizzazione giudiziaria sono applicabili anche al magistrato

e al suo sostituto e ai membri del Consiglio e ai supplenti; ai membri e ai supplenti non si applica l'articolo 19 della legge sull'organizzazione giudiziaria.

TITOLO V
Procedura
Capitolo I
Disposizioni particolari

Notifica all'Autorità di tutela

Art. 12 Il magistrato segnala all'Autorità di tutela i casi di minorenni che si trovano nelle circostanze di cui agli art. 307 e segg. Codice civile e che vengono a sua conoscenza nel corso di un'inchiesta.

Disgiunzione

Art. 13 ¹Se nel corso di un procedimento contro adulti risulta implicato un minorenni, le procedure vengono disgiunte.

²Quando più minorenni sono coimputati nello stesso reato, il magistrato, rispettivamente il Consiglio per i minorenni, trattano di regola separatamente le cause connesse, con riguardo alla situazione personale del minorenni.

Nomina del difensore d'ufficio

Art. 14 ¹L'istanza al Giudice dell'istruzione e dell'arresto di nomina del difensore d'ufficio può essere presentata, oltre che dal minorenni, dai genitori o dal tutore, anche dal magistrato o dal Presidente del Consiglio per i minorenni.

²In caso di conferma dell'arresto, il GIAR nomina un difensore d'ufficio al minorenni che non intende designarne uno di fiducia.

³Per il resto, si applica l'articolo 40 della legge federale sul diritto penale minorile.[\[15\]](#)

Parte lesa

Art. 15 ¹Nella procedura contro i minorenni non è ammessa la costituzione di parte civile; la parte lesa non può segnatamente formulare proposte di accusa, opporsi alle proposte di giudizio del magistrato, impugnare l'atto d'accusa o il decreto di abbandono o ricorrere alla Corte di cassazione e revisione penale contro le decisioni del Consiglio per i minorenni.

²Tuttavia il magistrato e il Consiglio per i minorenni possono decidere pretese della parte lesa che gli siano notificate sino ad un limite massimo di fr. 5'000.-- nel caso in cui il rappresentante legale del minorenni abbia riconosciuto la pretesa oppure se questa è documentata in modo ineccepibile; in caso contrario rinvia al foro civile.

³A tal fine la parte lesa è autorizzata a consultare gli atti e le risultanze d'inchiesta nei limiti fissati dal magistrato, rispettivamente dal Presidente del Consiglio per i minorenni.

⁴Contro le decisioni di risarcimento la parte lesa e il minorenni o i suoi rappresentanti legali possono inoltrare ricorso alla Camera di cassazione civile nelle forme previste dal Codice di procedura civile.

⁵Sono comunque riservate le norme della legge federale sull'aiuto alle vittime di reati.

Esclusione del giudizio in contumacia

Art. 16 Nella procedura contro i minorenni è escluso il giudizio in contumacia.

Divieto di pubblicità

Art. 17 ¹E' fatto divieto ai mezzi d'informazione, sotto pena di multa sino a fr. 10'000.--, di pubblicare notizie atte a permettere l'identificazione di minorenni implicati, in qualità di autori o vittime di reati intenzionali.

²L'applicazione della multa è di competenza del Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia, riservato il diritto di ricorso secondo la legge di procedura per le contravvenzioni.

³Quando un rilevante interesse pubblico lo giustifica, il magistrato può rilasciare eccezionalmente un comunicato stampa; sono inoltre fatti salvi gli articoli 28 e 32.[\[16\]](#)

Capitolo II
Inchiesta

Oggetto

Art. 18 L'inchiesta verte sull'accertamento dei fatti e sulle condizioni personali, familiari e sociali del minorenni; a tal fine il magistrato può ricorrere all'ausilio di enti pubblici o privati e ordinare rapporti e perizie.

Ausilio degli organi di polizia

Art. 19 ¹Per l'accertamento dei fatti il magistrato può valersi degli organi di polizia.
²L'intervento degli agenti in uniforme è ammesso solo quando speciali circostanze lo richiedono.

Operazioni preliminari di polizia

Art. 20 ¹Gli organi di polizia possono procedere in caso di urgenza ad operazioni preliminari, tenendo conto dell'età e delle condizioni del minore oggetto d'inchiesta e dandone immediato avviso al magistrato e ai genitori o al tutore.

²Dopo l'intervento del magistrato gli organi di polizia funzionano solo per ordine o per delegazione del medesimo.

³Gli organi di polizia possono procedere all'audizione di un minore solo alla presenza dei genitori o del tutore, salvo autorizzazione contraria del magistrato.

⁴Di regola l'audizione dei minorenni ha luogo nel posto di polizia più vicino al loro domicilio.

Modalità di inchiesta

Art. 21 ¹L'inchiesta deve essere condotta nel rispetto dei diritti riconosciuti dal Codice di procedura penale all'accusato e al suo difensore, applicati per analogia.

²Lo svolgimento dell'inchiesta deve seguire modalità adeguate all'età del minore, così da permettergli di comprenderne la portata e parteciparvi.

³In ogni caso il magistrato provvede ad avvertire immediatamente i genitori o il tutore dell'apertura e delle principali operazioni d'inchiesta, dando loro la possibilità di essere sentiti.

⁴L'accesso agli atti e la partecipazione all'inchiesta da parte del minore, dei genitori o del tutore, può essere limitata dal magistrato anche solo nell'interesse del minore.

⁵Il deposito degli atti viene notificato con la citazione per l'udienza davanti al magistrato o con la trasmissione dell'atto d'accusa.

Misure provvisionali

Art. 22 ¹Durante l'istruzione il magistrato può decretare una delle misure protettive cautelari previste agli articoli 12-15 della legge federale sul diritto penale minorile, segnatamente ordinare la sorveglianza, il sostegno esterno, il trattamento ambulatoriale o collocare provvisoriamente il minore presso privati o istituti educativi o di cura.[\[17\]](#)

²Contro la misura provvisoria il minore e i suoi rappresentanti legali possono interporre ricorso al Giudice dell'istruzione e dell'arresto entro dieci giorni.

Arresto preventivo

Art. 23 ¹Il magistrato può ordinare l'arresto di un minore solo se ciò è indispensabile ai fini dell'inchiesta o della sicurezza pubblica e se il suo scopo non può essere conseguito con un'altra misura protettiva cautelare.[\[18\]](#)

²...[\[19\]](#)

³L'arrestato deve essere sentito e informato dal Giudice dell'istruzione e dell'arresto sull'oggetto dell'imputazione al più tardi il giorno successivo all'arresto.

⁴La decisione del Giudice dell'istruzione e dell'arresto può essere impugnata alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni.

Cauzione

Art. 24 Non può essere prelevata cauzione per la messa in libertà di un adolescente.

Capitolo III **Giudizio del magistrato**

Abbandono

Art. 25 ¹Terminata l'inchiesta, se non è ravvisata un'azione punibile, il magistrato decreta l'abbandono del procedimento.

²Il magistrato decreta inoltre l'abbandono del procedimento nei casi previsti dall'art. 7 della legge federale sul diritto penale minorile.[\[20\]](#)

Abbandono ai fini della mediazione

Art. 25a[\[21\]](#) ¹Il magistrato o il Consiglio per i minorenni possono abbandonare provvisoriamente il procedimento e incaricare di avviare una procedura di mediazione uno o più mediatori ai sensi dell'art. 8 della legge federale sul diritto penale minorile.

²Il magistrato o il Consiglio per i minorenni abbandonano definitivamente il procedimento se grazie alla mediazione si è giunti a un accordo fra il danneggiato e il minore.

³Il Consiglio di Stato disciplina mediante regolamento le modalità e lo svolgimento della mediazione.

Atto d'accusa

Art. 26 ¹Se il minore ha commesso un reato molto grave o si tratta di un caso particolarmente complesso, il magistrato formula l'atto d'accusa.
²L'atto d'accusa deferisce l'accusato al Consiglio per i minorenni.

Proposta di giudizio

Art. 27 ¹Negli altri casi il magistrato formula la proposta di giudizio, applicando le misure e le pene previste per i minorenni dal Codice penale.
²La proposta cresce in giudicato se non viene interposta opposizione ai sensi dell'art. 30 della presente legge.
³In caso di opposizione, la proposta di giudizio vale quale deferimento al Consiglio per i minorenni.

Udienza davanti al magistrato

Art. 28 ¹Il dispositivo della proposta di giudizio viene di regola comunicato verbalmente al termine dell'udienza.
²Il magistrato disciplina l'udienza adattandola all'età del minorenne, così da permettergli di comprenderne la portata e parteciparvi, nel rispetto dei diritti fondamentali delle parti.
³All'udienza partecipano il minorenne, i genitori o il tutore, i quali possono essere sentiti anche individualmente.
⁴La presenza del difensore è facoltativa.
⁵L'udienza è pubblica se:
a) il minorenne lo richiede e nessun interesse preponderante vi si oppone; o
b) l'interesse pubblico lo esige.[22]
⁶Nei casi lievi, in cui viene pronunciato l'ammonimento o la multa, il magistrato può prescindere dall'udienza e procedere direttamente alla comunicazione scritta.[23]

Comunicazione scritta

Art. 29 ¹Entro dieci giorni dall'udienza, la proposta di giudizio deve essere notificata al minorenne e ai suoi rappresentanti legali.
²La proposta di giudizio deve indicare le circostanze dell'azione o dell'omissione punibile, gli articoli di legge applicabili e la sanzione, motivandone succintamente la scelta.
³La proposta di giudizio deve menzionare la possibilità di interporre opposizione al Consiglio per i minorenni.

Opposizione

Art. 30 ¹Contro la proposta di giudizio il minorenne e i suoi rappresentanti legali possono interporre opposizione al Consiglio per i minorenni entro dieci giorni.
²L'opposizione è inoltrata tramite il magistrato con semplice dichiarazione scritta.
³L'opposizione ha effetto sospensivo, riservate le misure provvisoriale.

Capitolo IV

Giudizio del Consiglio per i minorenni

Convocazione al dibattimento

Art. 31 ¹Il Presidente convoca i membri del Consiglio per i minorenni e dirama le citazioni al magistrato, al minorenne, se del caso al suo difensore, ai genitori o al tutore, ai testi e ai periti.
²Il dibattimento deve avere luogo di regola entro 60 giorni dall'opposizione o dall'atto di accusa, salvo accordo scritto delle parti o proroga decisa dalla Camera dei ricorsi penali.

Dibattimento davanti al Consiglio per i minorenni

Art. 32 ¹Il dibattimento è pubblico se:
a) il minorenne lo richiede e nessun interesse preponderante vi si oppone; o
b) l'interesse pubblico lo esige.
Il dibattimento non deve aver luogo nelle aule penali normalmente adibite agli adulti.[24]
²Il difensore può rinunciare a partecipare al dibattimento.
³I genitori o il tutore devono essere sentiti e possono essere obbligati ad assistere al dibattimento; nell'interesse del minorenne il Presidente può ordinare l'allontanamento dall'aula del minorenne, oppure dei genitori o del tutore, durante parte del dibattimento.
⁴Il Presidente può ammettere la presenza di terze persone, sempre che il minorenne e il suo difensore siano d'accordo.

Svolgimento del dibattimento

Art. 33 ¹Il Consiglio per i minorenni non è vincolato dalle domande di prova e ha facoltà di completare l'inchiesta d'ufficio.

²Esaurita l'assunzione delle prove, il magistrato fa la sua esposizione a proposito dell'oggetto dell'accusa e propone la sanzione applicabile; in seguito la parola viene data al minore, al suo difensore e ai suoi rappresentanti legali.

³Il Presidente disciplina il dibattimento conformemente all'art. 28 cpv. 2 della presente legge.

⁴Il Consiglio per i minorenni decide ogni questione che dovesse sorgere nel corso dei dibattimenti.

Giudizio presidenziale

Art. 34 Il giudizio sull'opposizione è di competenza del Presidente del Consiglio per i minorenni quale giudice unico quando il magistrato ha proposto quale sanzione l'ammonizione o la multa.

TITOLO VI Rimedi giuridici

Reclamo al Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Art. 35 ¹Contro tutti i provvedimenti e le omissioni del magistrato, in ogni stadio dell'inchiesta il minore e i suoi rappresentanti legali possono interporre reclamo al Giudice dell'istruzione e dell'arresto secondo gli art. 280 e segg. CPP.

²Lo stesso diritto spetta alla parte lesa nella misura necessaria per l'esercizio delle proprie pretese ai sensi dell'art. 15 della presente legge.

Ricorso alla Camera dei ricorsi penali

Art. 36 Il ricorso alla Camera dei ricorsi penali avviene contro le decisioni del magistrato o del Presidente del Consiglio per i motivi, nei termini e con le modalità previste agli art. 284 e segg. CPP.

Ricorso per cassazione

Art. 37 ¹Contro le sentenze del Consiglio il minore e i suoi rappresentanti legali possono inoltrare ricorso per cassazione secondo gli art. 287 e segg. CPP.

²Il ricorso per cassazione non è ammesso contro le sentenze di assoluzione.

Revisione

Art. 38 ¹La revisione di una sentenza di condanna ha luogo secondo gli art. 299 e segg. CPP.

²La revisione di una sentenza assolutoria non è ammissibile.

TITOLO VII Esecuzione

Esecuzione

Art. 39 ¹Il magistrato sorveglia l'esecuzione delle misure e delle pene ordinate nei confronti dei minorenni.

²La vigilanza riguarda in particolare:

- a) l'esecuzione delle misure educative, delle pene e del trattamento speciale negli stabilimenti pubblici o privati;
- b) il sostegno educativo esterno e l'affidamento familiare.

³Durante il periodo di esecuzione il magistrato si mantiene in contatto con il minore e collabora strettamente con la direzione degli stabilimenti o la famiglia alla quale è affidato.

Sostituzione e fine delle misure: liberazione condizionale

Art. 40 ¹Il magistrato esamina d'ufficio, almeno due volte all'anno, se e quando deve essere sostituita o revocata una misura o deve essere ordinata la liberazione condizionale.

²Il minore e il suo difensore, i genitori o il tutore possono chiedere al magistrato di mettere fine alle misure ordinate, di sostituirle con altra misura o di ordinare la liberazione condizionale.

Ricorso

Art. 41 Contro le decisioni del magistrato dei minorenni in materia di esecuzione è dato ricorso alla CRP secondo le modalità dell'art. 341 CPP.

Servizio educativo minorile [\[25\]](#)

Art. 42^[26] Per l'assistenza del minore in carcerazione preventiva ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 della legge federale sul diritto penale minorile (DPMIn), per l'inchiesta sulla situazione personale ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 DPMIn, per l'esecuzione delle misure protettive pronunciate ai sensi degli art. 12 e 13 DPMIn, per l'accompagnamento del minore in caso di privazione della libertà superiore a un mese e in caso di libertà condizionale, il magistrato si avvale di un servizio minorile composto di educatori specializzati.

TITOLO VIII Spese

Spese di procedura

Art. 43 ¹Le spese del procedimento penale contro i minorenni, comprese quelle per perizie e per collocamenti in osservazioni durante l'inchiesta, sono di regola a carico dello Stato.

²Per equità o a scopi educativi il magistrato o il Consiglio possono mettere a carico del minore, dei genitori o del tutore, tutte o parte di tali spese.

Spese di esecuzione

Art. 44 ¹Sono assunte di regola dallo Stato le spese derivanti dall'esecuzione delle pene e delle misure pronunciate contro i minorenni.

²Nei limiti del loro obbligo di mantenimento (art. 276 e seguenti del codice civile) i genitori contribuiscono alle spese delle misure protettive.^[27]

³Se dispone di un reddito lavorativo regolare o di un patrimonio, il minore può essere tenuto a contribuire in misura adeguata alle spese d'esecuzione.^[28]

Spese di accompagnamento^[29]

Art. 45^[30] Le spese derivanti dall'accompagnamento dei minori nei casi previsti agli art. 27 cpv. 5 e 29 cpv. 3 della legge federale sul diritto penale minorile sono a carico dello Stato o dell'apposito fondo, amministrativo dal magistrato, riservato l'art. 44 cpv. 3 della presente legge.

TITOLO IX Conservazione e consultazione degli atti^[31]

Conservazione degli atti

Art. 45a^[32] Gli atti di polizia, d'istruzione, giudiziari e di esecuzione allestiti in relazione ad un reato commesso da un minore devono essere conservati per 10 anni dalla crescita in giudicato della decisione o dell'abbandono del procedimento penale.

Autorità autorizzate a consultare gli atti

Art. 45b^[33] Sono autorizzate a consultare gli atti allestiti in relazione ad un reato commesso da un minore le autorità penali, civili e amministrative come pure le autorità di polizia.

Condizioni di consultazione degli atti

Art. 45c^[34] Il magistrato può limitare la consultazione degli atti concernenti informazioni di carattere personale riguardanti il minore o i suoi congiunti o riguardanti altri minorenni coinvolti nel medesimo procedimento.

TITOLO X Disposizioni finali

Abrogazione

Art. 46 La legge sulla magistratura dei minorenni del 4 novembre 1974 è abrogata.

Nomina del sostituto magistrato dei minorenni

Art. 46a^[35] Il primo periodo di nomina del sostituto magistrato dei minorenni scade il 31 dicembre 2008.

Entrata in vigore

Art. 47 ¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.

²Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.^[36]

-
- [1] Art. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 14.
- [2] Lett. modificata dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 14.
- [3] Art. modificato dalla L 29.5.2006; in vigore dal 21.7.2006 - BU 2006, 279; precedente modifica: BU 2006, 232.
- [4] Cpv. modificato dalla L 29.5.2006; in vigore dal 21.7.2006 - BU 2006, 279.
- [5] Lett. modificata dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 14.
- [6] Cpv. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 14.
- [7] Art. abrogato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 14; precedente modifica: BU 2004, 337.
- [8] Art. introdotto dalla L 29.5.2006; in vigore dal 21.7.2006 - BU 2006, 279.
- [9] Art. introdotto dalla L 29.5.2006; in vigore dal 21.7.2006 - BU 2006, 279.
- [10] Nota marginale modificata dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 14.
- [11] Art. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 14; precedente modifica: BU 2002, 130.
- [12] Nota marginale modificata dalla L 3.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 - BU 2002, 220.
- [13] Cpv. modificato dalla L 3.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 - BU 2002, 220.
- [14] Art. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 14; precedente modifica: BU 2006, 279.
- [15] Cpv. introdotto dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 14.
- [16] Cpv. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 14.
- [17] Cpv. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 14.
- [18] Cpv. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 14.
- [19] Cpv. abrogato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 14.
- [20] Cpv. introdotto dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 14.
- [21] Art. introdotto dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 14.
- [22] Cpv. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 14.
- [23] Numero del cpv. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 14.
- [24] Cpv. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 14.
- [25] Nota marginale modificata dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 14.
- [26] Art. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 14.
- [27] Cpv. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 14.
- [28] Cpv. introdotto dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 14.
- [29] Nota marginale modificata dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 14.
- [30] Art. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 14.
- [31] Titolo modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 14.
- [32] Art. introdotto dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 14.
- [33] Art. introdotto dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 14.
- [34] Art. introdotto dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 14.
- [35] Art. introdotto dalla L 29.5.2006; in vigore dal 21.7.2006 - BU 2006, 279.
- [36] Entrata in vigore: 1° aprile 2000 - BU 2000, 87.